



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0045/TFNSD-2026-2027
Registro procedimenti n. 0025/TFNSD/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Amedeo Citarella - Vice Presidente
Gaetano Berretta - Componente
Giammaria Camici - Componente (Relatore)
Francesca Paola Rinaldi - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 3 settembre 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2079/927 pf 25-26/GC/PM/ep del 24 luglio 2026, nei confronti del sig. Frederic Wendpanga Gouem, la seguente

DECISIONE

Con atto del giorno 24 luglio 2026, depositato il medesimo giorno e rubricato da quest'Ufficio al n. 0025/TFNSD/2025-2026 del registro procedimenti, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale il sig. Frederic Wendpanga Gouem, all'epoca dei fatti Arbitro Effettivo della Sezione AIA di Lomellina, per rispondere della violazione dell'art. 42, commi 1, 2 e 4, lettera d), del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, per avere, dopo avere diretto la gara PRO MORTARA – VISCONTEA PAVESE del 7.2.2026 valevole per il campionato Allievi Provinciali Under 17, pubblicato tramite il proprio profilo del *social network* *TikTok* e sotto la foto raffigurante due calciatori della società PRO MORTARA esultanti per la vittoria della propria compagine nella gara di cui sopra, il commento del seguente tenore “*dai ditemi grazie*”..

La fase istruttoria

In data 17 marzo 2026 la Procura Federale, a seguito della trasmissione da parte del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Pavia, avvenuta in data 20 febbraio 2026, del C.U. n. 34 del 19 febbraio 2026 della ridetta Delegazione con ulteriori allegati, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 927pf25-26 avente ad oggetto “*Trasmissione atti, formulata dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Pavia, riguardante la pubblicazione di contenuti sui social network riconducibili all'associato AIA Frederic Wendpanga Gouem*”.

Il Giudice Sportivo Territoriale, pronunciandosi sul reclamo proposto dall'USD VISCONTEA PAVESE avverso l'omologazione del risultato conseguito sul campo a seguito della gara PRO MORTARA – VISCONTEA PAVESE del 7 febbraio 2026, valevole per il campionato Allievi Provinciali Under 17, apprendeva dalle difese della reclamante che l'arbitro della gara, al termine della stessa, aveva pubblicato, tramite il proprio profilo sul social network *TikTok* e sotto la foto raffigurante due calciatori della società PRO MORTARA esultanti per la vittoria della propria compagine, un commento del seguente tenore “*dai ditemi grazie*”. Il G.S. disponeva quindi “*di trasmettere gli atti di gara alla On. Procura Federale per le indagini ritenute opportune in ordine ai messaggi postati su social media*”.

L'Ufficio inquirente sviluppava la propria attività istruttoria con l'acquisizione al fascicolo del procedimento degli atti rimessi dal Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Pavia e cioè del referto della gara in questione, del preannuncio di reclamo della VISCONTEA PAVESE e del successivo ricorso della stessa cui era allegata copia del commento postato dal Direttore di gara sotto l'immagine dei calciatori del PRO MORTARA che festeggiavano la vittoria, gli atti del procedimento del Giudice Sportivo e la copia del C.U. nn. 33 e 34 relativi alla gara “*sub judice*”. Provvedeva poi all'audizione del Sig. Frederic Wendpanga GOUEM il quale ammetteva quanto contestatogli riconoscendo di avere sbagliato, precisava di aver rimosso il post il giorno successivo e che il contenuto dello stesso era stato travisato in quanto con il commento in questione non intendeva affatto dire di aver favorito la squadra di casa.

La Procura Federale, ritenendo quindi il procedimento sufficientemente istruito, in data 4 giugno 2026, notificava al Sig. Frederic Wendpanga Gouem la comunicazione di chiusura delle indagini con la quale contestava al predetto le violazioni colà evidenziate. Il Sig. Frederic Wendpanga Gouem non svolgeva attività difensionale di talché l'Ufficio requirente, in data 24 luglio 2026, provvedeva a deferirlo innanzi a questo Tribunale ascrivendo allo stesso le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase precedente l'udienza del 3 settembre 2026



In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l'udienza del 3 settembre 2026.
Nessuna delle parti depositava memoria.

L'udienza del 3 settembre 2026

All'udienza del 3 settembre 2026, tenutasi in modalità videoconferenza come da decreto del 1° luglio 2026 del Presidente del Tribunale, era presente il Sostituto Procuratore Avv. Daniele Labianca in rappresentanza della Procura Federale.

Nessuno era presente per il deferito.

Il Presidente dava quindi la parola al rappresentante della Procura Federale che, illustrato brevemente il deferimento e richiamato il contenuto, concludeva con la richiesta di irrogazione al Sig. Frederic Wendpanga Gouem della sanzione di due mesi di sospensione.

La decisione

Il Tribunale ritiene che gli addebiti contestati al deferito debbano ritenersi provati sia sulla base di quanto prodotto dall'USD VISCONTEA PAVESE in sede di reclamo al Giudice Sportivo territorialmente competente, sia e in maggior misura con riguardo alle ammissioni fatte, senza riserve, dal deferito nel corso della sua audizione del 23 aprile 2026 innanzi alla Procura Federale. Risultano quindi violati quantomeno i principi di cui all'art. 42, commi 2 e 4 lettera d) del Regolamento AIA.

Reputa, tuttavia, il Tribunale, che allo stato degli atti non vi siano elementi tali da consentire al Collegio di desumere che quanto postato dal direttore di gara sotto la foto dei calciatori del PRO MORTARA esultanti possa condurre ad affermare che l'arbitro abbia violato i "*principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio*" di cui al primo comma dell'art. 42 del Regolamento AIA.

Valutato, dunque, il comportamento dell'arbitro, che in sede di indagini non ha esitato ad assumersi la responsabilità di quanto accaduto e la circostanza, non certo insignificante, che lo stesso, all'epoca del fatto, non aveva ancora compiuto diciotto anni, il Collegio, sotto il profilo sanzionatorio, ritiene di non poter condividere la richiesta dalla Procura Federale, anche in considerazione della carenza di prova sulla contestata violazione del primo comma dell'art. 42 del Regolamento AIA e di dover ritenere congrua, alla luce delle considerazioni di cui si è appena detto, la sanzione di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Frederic Wendpanga Gouem la sanzione di mesi 1 (uno) di sospensione.

IL RELATORE
Giammaria Camici

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 14 settembre 2026

IL SEGRETARIO
Marco Lai